



CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

VALMADRERA – MALGRATE – CIVATE – OLIVETO LARIO

REGOLAMENTO DEL CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE VALMADRERA – MALGRATE CIVATE – OLIVETO LARIO

SOMMARIO

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE	4
ART. 2 - SEDE E COMPETENZA TERRITORIALE	4
ART. 3- COLLOCAZIONE DEL CORPO NELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI	4
ART. 4 - ESCLUSIVITÀ DEL SERVIZIO, QUALITÀ RIVESTITE E FUNZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO	4
ART. 5 - ORGANICO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORPO	5
ART. 6 - RAPPORTO GERARCHICO	6
ART. 7 - IL COMANDANTE	6
ART. 8 - IL VICE COMANDANTE.....	7
ART. 9 - GLI UFFICIALI.....	7
ART. 10 - GLI AGENTI.....	7
ART. 11 - FORMAZIONE DI INGRESSO	8
ART. 12 - FORMAZIONE CONTINUA – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.....	8
ART. 13 - PARI OPPORTUNITÀ	8
ART. 14 - UNIFORME DI SERVIZIO	8
ART. 15 - GRADI E DISTINTIVI	9
ART. 16 - ARMA D'ORDINANZA	9
ART. 17 - STRUMENTI DI AUTOTUTELA	9
ART. 18 - ATTREZZATURE E MEZZI IN DOTAZIONE.....	10
ART. 19 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO	10
ART. 20 - FINALITÀ GENERALI DEI SERVIZI	10
ART. 21 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI	10
ART. 22 - SERVIZI STRADALI APPIEDATI	11
ART. 23 - SERVIZI A BORDO DI VEICOLI	11
ART. 24 - COLLEGAMENTO VIA RADIO E/O TELEFONO	11
ART. 25 – SERVIZI INTERNI	11
ART. 26 - OBBLIGO D'INTERVENTO E DI RAPPORTO.....	12
ART. 27 - ORDINE DI SERVIZIO	12
ART. 28 - SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI	12
ART. 29 - ASSEGNAZIONE E IMPIEGO DEL PERSONALE	13

ART. 30 - PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE	13
ART. 31 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO	13
ART. 32 - MOBILITAZIONE DEI SERVIZI	13
ART. 33 - REPERIBILITÀ DEGLI APPARTENENTI AL CORPO	14
ART. 34 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	14
ART. 35 - DOVERI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO	14
ART. 36 - CURA DELL'UNIFORME E DELLA PERSONA.....	15
ART. 37 - ORARIO E POSTO DI SERVIZIO	15
ART. 38 – RAPPORTI INTERNI AL CORPO.....	16
ART. 39 - COMPORTAMENTO IN PUBBLICO	16
ART. 40 - NORME DISCIPLINARI.....	16
ART. 41 - CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO	16
ART. 42 - SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO – DISTINTIVI DI MERITO E DI ANZIANITÀ	17
ART. 43 - TRATTAMENTO ECONOMICO	17
ART. 44 - NORME FINALI - ENTRATA IN VIGORE	17
ALLEGATO "A" - REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA E DI DIFESA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE	18
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITÀ	18
ART. 2 - TIPO DELLE ARMI, STRUMENTI DIFENSIVI E DI COAZIONE FISICA.....	18
ART. 3 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE	19
ART. 4 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA.....	19
ART. 5 - MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA.....	20
ART. 6 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA	20
ART. 7 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE	20
ART. 8 - SERVIZI PRESTATI IN CONVENZIONE	20
ART. 9 - ASSEGNAZIONE E RESTITUZIONE DELL'ARMA.....	20
ART. 10 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO	21
ART. 11 – CUSTODIA DELLE ARMI.....	21
ART. 12 – RITIRO E VERSAMENTO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI	22
ART. 13 - CONTROLLI E SORVEGLIANZA	22

ART. 15 - ADDESTRAMENTO	22
ART. 16 - RINVIO	22
ALLEGATO "B" - VESTIARIO	23

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

1. In esecuzione della Convenzione stipulata tra i Comuni di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario decorrente dal 01/09/2023, è istituito, ai sensi della Legge 07/03/86 n° 65 e della L.R. 01/04/2015 n. 6, il Corpo Associato di Polizia Locale di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario, per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale, al fine di assicurare maggiore efficienza e funzionalità nell'espletamento delle funzioni di "Polizia Locale".
2. L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Associato di Polizia Locale sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle disposizioni di leggi vigenti in materia.

ART. 2 - SEDE E COMPETENZA TERRITORIALE

1. Il Corpo Associato di Polizia Locale ha sede presso il Comune di Valmadrera.
2. L'ufficio di Polizia Locale esistente nel Comune di Valmadrera ha funzione di ufficio unico, sede della centrale operativa e sportello principale per la ricezione del pubblico secondo quanto stabilito dall'art. 8 della Convenzione.
3. I Comuni di Malgrate, Oliveto Lario e Civate mantengono nel proprio territorio una sede operativa per l'espletamento dei servizi locali, il ricevimento del pubblico e l'esecuzione del lavoro d'ufficio.
4. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario.

ART. 3- COLLOCAZIONE DEL CORPO NELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

1. Al Corpo Associato di Polizia Locale sovrintendono la Conferenza dei Sindaci ed il Sindaco di ciascun Comune Associato, al quale resta in capo la titolarità delle funzioni in materia di polizia locale di esclusiva pertinenza territoriale.
2. Il Corpo Associato di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, in ottemperanza al principio sancito dall'art. 6 comma 4 della Legge Regionale n. 6 del 1° aprile 2015.

ART. 4 - ESCLUSIVITÀ DEL SERVIZIO, QUALITÀ RIVESTITE E FUNZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO

1. Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge; a tal fine riveste, nell'ambito territoriale di competenza dei Comuni di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario, nonché nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del vigente codice penale.
2. Gli appartenenti al Corpo Associato di Polizia Locale svolgono le funzioni previste dalle leggi, regolamenti, ordinanze. In particolare:
 - a) Funzioni di polizia amministrativa per la prevenzione e repressione degli illeciti

amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

- b) Funzioni di polizia giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di:
 - Agente di polizia giudiziaria riferita agli Agenti e Agenti istruttori;
 - Ufficiale di polizia giudiziaria riferita agli Ufficiali e agli addetti al coordinamento e controllo con qualifica temporanea.
- c) Funzioni di polizia stradale consistente in:
 - prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
 - rilevazione degli incidenti stradali;
 - predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
 - scorta per la sicurezza della circolazione;
 - tutela e controllo sull'uso della strada.
- d) Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza al fine di garantire, in concorso con le forze di Polizia di Stato, la sicurezza urbana nell'ambito territoriale di riferimento;
- e) Funzioni di ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile;
- f) Servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni o manifestazioni cittadine e di scorta al gonfalone del Comune.

ART. 5 - ORGANICO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORPO

1. Tutto il personale di Polizia Locale degli Enti convenzionati costituisce l'organico del Corpo Associato.
2. L'organico del Corpo è composto da:
 - Ufficiali
 - Agenti
3. Nel rispetto della vigente normativa, ai fini dell'attribuzione dei simboli distintivi di grado il personale si articola in:
 - Agenti:
 - Agente
 - Agente scelto
 - Assistente
 - Assistente scelto
 - Sovrintendente
 - Ufficiali:
 - Vice Commissario
 - Commissario
 - Commissario Capo
4. Per l'espletamento dei compiti istituzionali, il Corpo Associato di Polizia Locale è organizzato secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza.

ART. 6 - RAPPORTO GERARCHICO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dal Comandante, dai superiori e dalle Autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
2. L'operatore non deve eseguire l'ordine quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o costituisca manifestamente reato.
3. La posizione gerarchica dei singoli dipendenti è determinata dalla qualifica; a parità di qualifica, dalla maggiore anzianità di servizio nella qualifica; a parità di qualifica e di anzianità di servizio, dalla maggiore età.
4. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente, di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio e di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

ART. 7 - IL COMANDANTE

1. L'incarico di Comandante è affidato dal Sindaco del Comune capofila su indicazione della Conferenza dei Sindaci.
2. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dagli Enti Locali al Comandante non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di Polizia Locale.
3. Il Comandante del Corpo Associato di Polizia Locale, è responsabile verso la conferenza dei Sindaci e ciascuno dei Sindaci dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
4. Per l'organizzazione generale dei servizi, in conformità alle funzioni d'istituto, al Comandante spettano:
 - a) il comando e la direzione del Corpo Associato di Polizia Locale ed egli è direttamente responsabile dei risultati delle attività e della gestione del Comando;
 - b) l'organizzazione di tutti i servizi ordinari e straordinari e la gestione del Corpo, nell'ambito degli obiettivi di lavoro, delle risorse professionali e strumentali assegnate;
 - c) la cura dell'addestramento e dell'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo;
 - d) coordinare i servizi di Polizia Locale con quelli delle altre Forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
 - e) mantenere i rapporti con la Magistratura, le Autorità di Pubblica Sicurezza e gli organismi del Comune e di altri Enti collegati al Corpo per necessità operative;
 - f) rappresentare il Corpo Associato di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - g) rispondere alla Conferenza dei Sindaci ed a ciascuno dei Sindaci dei risultati rispetto alle direttive ricevute;
 - h) elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare

rilevanza eschemi di provvedimenti;

- i) esprimere pareri di legittimità su tutti gli atti inerenti la Polizia Locale, ovvero sulla gestione, el'acquisto dei mezzi, delle apparecchiature in dotazione, dell'armamento e del vestiario.
5. Nell'ambito della disciplina degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, il Comandante propone gli opportuni provvedimenti disciplinari.
6. In caso di assenza temporanea, il Comandante è sostituito dall'Ufficiale più anziano in grado e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal sottoposto con grado più elevato presente in servizio e, in caso di parità di grado, dal più anziano di servizio nel grado stesso.

ART. 8 - IL VICE COMANDANTE

1. Il Vice Comandante sostituisce il Comandante in caso di assenza o di impedimento, lo coadiuva nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Corpo Associato di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati dal Comandante stesso.
2. Fornisce l'eventuale assistenza necessaria al personale dipendente nell'espletamento del servizio.
3. Esegue interventi a livello specializzato, istruisce pratiche connesse all'attività di Polizia Locale e redige relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi.
4. Deve, in modo particolare:
 - sovrintendere l'attività del personale, che coordina per il raggiungimento degli obiettivi assegnatigli;
 - curare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
 - redigere e trasmettere alla competente Autorità Giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G., secondo quanto disposto dal Comandante.

ART. 9 - GLI UFFICIALI

1. Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili della direzione nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.
2. Curano che i risultati ottenuti corrispondano alle direttive ricevute ed espletano ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dal Comandante, al quale rispondono direttamente.

ART. 10 - GLI AGENTI

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto, nel rispetto delle proprie attribuzioni definite dal profilo professionale, in osservanza agli ordini ricevuti.
2. Essi prestano servizio appiedati o a bordo di veicoli, con l'obbligo di usare tutti i veicoli in dotazione, avvalendosi degli strumenti e delle apparecchiature tecniche assegnate di volta in volta per l'espletamento del servizio ordinato.

ART. 11 - FORMAZIONE DI INGRESSO

1. Il personale di Polizia Locale assunto è tenuto a frequentare percorsi di formazione di ingresso, distinti in formazione di base per agenti e in formazione di qualificazione per Ufficiali, promossi da Regione Lombardia, conformemente alla vigente normativa regionale in materia.

ART. 12 - FORMAZIONE CONTINUA – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti a curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale.
2. Il Comandante e gli Ufficiali frequentano i corsi di aggiornamento organizzati dall'Accademia per Ufficiali e Sottufficiali istituita da Regione Lombardia.
3. La formazione continua è assicurata mediante l'organizzazione o la partecipazione a corsi, seminari e giornate di studio a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o al di fuori dello stesso.

ART. 13 - PARI OPPORTUNITÀ

1. Nell'organizzazione del servizio, ivi compresa la partecipazione ai corsi di formazione professionale, si applicano i principi contenuti nella Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e nella Legge 10 aprile 1991, n. 125 (azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).
2. Le azioni positive poste in essere nel Corpo di Polizia Locale avranno lo scopo di favorire l'equilibrio fra responsabilità familiare e professionale, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro.

ART. 14 - UNIFORME DI SERVIZIO

1. Le Amministrazioni Comunali forniscono l'uniforme di servizio e quanto necessita agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, a seconda della tipologia del servizio effettivamente prestato, garantendo operatività, sicurezza e decoro personale.
2. Le caratteristiche tecniche, i colori, la foggia e gli accessori delle uniformi sono quelle indicate nei Regolamenti Regionali n. 1 del 04.04.2008 e n. 3 del 17.09.2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo che, eccezionalmente, per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Comandante o da chi lo sostituisce.
4. Al personale di Polizia Locale è assegnato un distintivo identificativo, recante il numero dimatricola e lo stemma del Comune di appartenenza, da portare appuntato all'altezza del petto sullaparte sinistra dell'uniforme.
5. Durante i servizi di viabilità ed in ogni caso di scarsa visibilità è fatto obbligo agli appartenenti alCorpo di indossare gli indumenti ad alta visibilità di cui sono dotati.
6. Il Comandante e, in particolari casi, gli Ufficiali possono vestire anche gli abiti civili.

7. Il personale della Polizia Locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro. Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sull'uniforme ad esclusione dei distintivi autorizzati. Non è consentito l'utilizzo di parti dell'uniforme con abiti civili o di parti dell'uniforme diverse tra loro.
8. Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa. Eventuali deroghe sono autorizzate dall'Ente di appartenenza, in tali casi è comunque vietato l'uso della divisa in luoghi e situazioni che possono arrecare nocumento al prestigio della Polizia Locale.
9. Appositi spazi all'interno della sede del Comando, saranno destinati a spogliatoi, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.
10. Il corredo vestiario personale e gli accessori vengono assegnati in uso e devono essere riconsegnati al Comando di Polizia Locale all'atto di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio.

ART. 15 - GRADI E DISTINTIVI

1. I simboli distintivi di grado degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono stabiliti dal Regolamento Regionale 29.10.2013, n. 4 e s.m.i.
2. Le tipologie e le relative caratteristiche dei distintivi per le uniformi del personale di Polizia Locale sono quelle individuate dal Regolamento Regionale 13 luglio 2004, n. 2 e s.m.i.
3. Sull'uniforme possono essere portate, dai singoli appartenenti, le decorazioni di valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, dalla Regione Lombardia e dal Comune di appartenenza.

ART. 16 - ARMA D'ORDINANZA

1. Gli appartenenti al Corpo Associato di Polizia Locale, muniti della qualifica di Agente di P.S., ai quali il Sindaco dell'Amministrazione di appartenenza ha assegnato in via continuativa l'arma d'ordinanza si attengono a quanto disposto dall'allegato A "Regolamento dell'armamento e per la dotazione di strumenti di autotutela e di difesa nel servizio di Polizia Locale", in attuazione del D.M.I. del 4 marzo 1987, n. 145 e s.m.i.
2. Tutti gli obblighi e gli adempimenti del T.U.L.P.S. Rd 18.06.1931 n. 773, e del DM 145/87 per quanto riguarda acquisto e assegnazione individuale dell'arma, sono sempre riferiti al Sindaco di ogni Comune Associato.
3. Le armi summenzionate restano di proprietà di ogni singolo Ente appartenente alla convenzione e vengono assegnate in via continuativa esclusivamente al personale dipendente dall'Amministrazione comunale proprietaria dell'arma.
4. L'addestramento, la consegna e l'uso dell'arma, vengono disciplinati con il Regolamento su indicato.
5. L'arma può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

ART. 17 - STRUMENTI DI AUTOTUTELA

1. Gli appartenenti al Corpo Associato di Polizia Locale, oltre alle armi di cui all'articolo

precedente, possono essere dotati, di altri dispositivi di autotutela privi d'effetti lesivi permanenti.

2. Il Corpo Associato di Polizia Locale può dotarsi di giubbotti antiproiettile e di altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

ART. 18 - ATTREZZATURE E MEZZI IN DOTAZIONE

1. Le caratteristiche dei mezzi di trasporto e dei loro allestimenti, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, sono disciplinate in conformità all'art. 6 della Legge 07.03.1986 n. 65 ed alle Leggi Regionali n. 8 del 08 agosto 2002 e n. 4 del 13.07.2004 e s.m.i.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad usare correttamente ed esclusivamente per motivi di servizio le attrezzature ed i veicoli in dotazione ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

ART. 19 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO

1. Gli appartenenti al Corpo Associato di Polizia Locale sono muniti di una tessera di riconoscimento, fornita dall'Amministrazione di appartenenza ed avente struttura, testo, dimensioni e colori stabiliti dal Regolamento Regionale n. 4 del 29.10.2013 e s.m.i.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo Associato in servizio esterno devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento. Essa deve essere sempre mostrata a richiesta e prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio sia prestato in abito civile.
3. La tessera deve essere riconsegnata al Comando qualora il dipendente cessi definitivamente il servizio.

ART. 20 - FINALITÀ GENERALI DEI SERVIZI

1. Il Corpo Associato di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi delle Amministrazioni e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci ed a ciascuna Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

ART. 21 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, vengono individuate le seguenti principali tipologie di servizi:
 - servizi interni
 - servizi esterni a loro volta divisi in: servizi stradali appiedati e servizi a bordo di veicoli.
2. L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Comandante o del suo sostituto, nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.

ART. 22 - SERVIZI STRADALI APPIEDATI

1. I servizi appi edati sono destinati prevalentemente a:
 - servizio mobile lungo un itinerario;
 - rilevazione delle infrazioni;
 - regolazione del traffico, sia in fase dinamica che statica;
 - controllo delle aree dei centri abitati con maggior afflusso di persone e presenza di attività commerciali, con compiti prevalentemente preventivi finalizzati a ridurre l'allarme sociale, le conseguenze dei reati e gli atti incivili. L'operatore, a tal fine, effettua attività di "ascolto" ed ogni altra iniziativa di presenza e di controllo del territorio finalizzata a conseguire quanto già indicato.

ART. 23 - SERVIZI A BORDO DI VEICOLI

1. I servizi svolti con uso dei veicoli in dotazione al Comando Associato di Polizia Locale consistono principalmente nel pattugliamento del territorio e nel pronto intervento.
2. Tutti gli addetti, in possesso della prescritta patente di servizio, possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.
3. Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo di servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità d'ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. Gli operatori di Polizia Locale svolgono i servizi esterni di pattugliamento non ordinari, ovvero svolti in orario serale e/o notturno, in numero di almeno due.

ART. 24 - COLLEGAMENTO VIA RADIO E/O TELEFONO

1. Gli operatori che abbiano avuto in dotazione un telefono cellulare, durante il servizio, devono tenerlo sempre acceso.
2. I servizi esterni possono essere collegati al Comando con apparecchio radio ricetrasmittente. Gli agenti muniti di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il Comando, dare la posizione quando richiesto e seguire le istruzioni che sono loro impartite. In assenza di comunicazioni seguiranno il programma di lavoro già stabilito.
3. L'assegnatario di telefono e radio ricetrasmittente ne deve curare la custodia e la funzionalità, segnalando ogni necessità di manutenzione.

ART. 25 – SERVIZI INTERNI

1. I servizi interni comprendono compiti d'istituto ed attività di supporto:
 - ai compiti d'istituto è addetto unicamente personale appartenente al Corpo, individuato esclusivamente dal Comandante tenendo conto anche delle predisposizioni, delle esperienze acquisite e dell'anzianità di servizio.
 - alle attività di supporto è addetto personale appartenente al Corpo oppure altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.

ART. 26 - OBBLIGO D'INTERVENTO E DI RAPPORTO

1. Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica d'Agente o Ufficiale di poliziag Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo se disposto con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabilito nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria e amministrativa, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo d'intervento richieste d'accertamenti e adempimenti in materie di competenza esclusiva d'altri settori.
4. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio degli altri servizi di competenza specifica.
5. In caso d'incidente stradale o di qualunque altro genere d'infortunio, l'intervento è obbligatorio.
6. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente, deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze operi i quali è prevista la necessità o l'opportunità di futura memoria.
7. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui al presente articolo, tutti gli operatori in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di lavoro, compilano un rapporto giornaliero dell'attività svolta su apposito modulo fornito dal Comando.
8. Qualora gli operatori siano più di uno, la redazione del rapporto compete alla figura gerarchicamente superiore.

ART. 27 - ORDINE DI SERVIZIO

1. Il Comandante, o chi lo sostituisce, predispone il piano degli orari e lo rende disponibile negli spazi appositamente individuati all'interno del Comando.
2. Gli ordini di servizio hanno validità giornaliera, indicando per ciascun dipendente: turno ed orario di lavoro, tipologia del servizio ed eventuali disposizioni particolari allegate, ovvero, in caso di necessità, impartite anche verbalmente. Gli appartenenti al Corpo devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale che per il servizio specifico.
3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio ed anche di conoscere tempestivamente le eventuali variazioni.
4. Per esigenze particolari ed eccezionali di servizio, il Comandante o chi lo sostituisce può, informando per tempo l'operatore, modificare l'orario di servizio.
5. La richiesta di modifica dell'orario di servizio, da parte dell'interessato, dovrà essere comunicata in anticipo ed autorizzata dal Comandante o da chi lo sostituisce.

ART. 28 - SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

1. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia Locale, possono

svolgere le proprie funzioni presso Amministrazioni Locali diverse da quelle di appartenenza; in tal caso operano alle dipendenze dell'Autorità Locale che ha fatto richiesta di ausilio.

2. Tali servizi, svolti per soccorso, in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammessi previa esistenza di appositi piani, previo consenso del Comandante e di accordi tra le Amministrazioni interessate, secondo le modalità in essi previste, e degli stessi va data preventiva comunicazione al Prefetto.
3. Laddove le esigenze operative lo consentano, la Polizia Locale svolge, su richiesta, anche in collaborazione con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, attività di formazione ed informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.
4. Agli appartenenti al Corpo **dipendenti del Comune di Malgrate**, per autorizzazione ad incarichi o prestazioni a carattere occasionale richiesti da soggetti esterni, si applica la normativa specifica in materia in vigore presso il **Comune di Malgrate**.

ART. 29 - ASSEGNAZIONE E IMPIEGO DEL PERSONALE

1. Il personale è assegnato ai vari compiti dal Comandante, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro e del personale.

ART. 30 - PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi interessati.
2. Il Sindaco del Comune interessato ed il Comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiscono specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

ART. 31 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate, su richiesta del Comandante, per necessità dei servizi inerenti ai compiti istituzionali del Comando.
2. Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
 - a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordini superiori;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

ART. 32 - MOBILITAZIONE DEI SERVIZI

1. Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati al fine di assicurare continuità ai servizi.

2. Il Comandante può sospendere i congedi e i permessi ordinari, per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

ART. 33 - REPERIBILITÀ DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. L'obbligo del rispetto delle norme di pronta reperibilità sarà limitato ai soli dipendenti individuati e per i periodi fissati, per i quali sarà corrisposta, dall'Amministrazione di appartenenza, la relativa indennità come previsto dalle norme vigenti in materia.

ART. 34 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni di legge, di Regolamento, dei Codici di Comportamento e degli Statuti Comunali oltre a quelle dei contratti collettivi di lavoro che interessano il personale degli Enti.
2. L'operatore di Polizia Locale conforma la propria condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità, rispettando i principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività svolta, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico gli interessi privati propri ed altrui.
3. Agli appartenenti al Corpo è fatto divieto di assumere, anche fuori servizio, comportamenti od atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro del Corpo od all'interesse dell'Amministrazione Comunale.
4. Durante le operazioni di servizio, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed irreprensibile, operando con senso di responsabilità in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
5. Fermi restando gli obblighi derivanti dagli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono essere sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza.
6. E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di ricorrere alla stampa o ad altri organi di informazione per esprimere rivendicazioni od opinioni relative a fatti interni al Corpo o attinenti al servizio. Il personale non può acconsentire di apparire sulla stampa o altri mezzi d'informazione senza la preventiva autorizzazione del Comandante.

ART. 35 - DOVERI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo di osservare prontamente tutte le disposizioni del presente Regolamento e di dare completa esecuzione delle disposizioni emanate dai Sindaci, dal Comandante e dai Superiori del Corpo. In particolare è loro dovere:
 - a) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessaria la propria opera;
 - b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei Regolamenti comunali e le ordinanze sindacali;
 - c) accertare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti;
 - d) disimpegnare a norma delle istruzioni avute, gli incarichi speciali loro affidati;

- e) osservare strettamente il segreto delle questioni/atti di ufficio;
 - f) rispettare ed eseguire prontamente gli ordini dei superiori.
2. In base al principio del precedente art. 36 gli appartenenti al Corpo devono:
- a) non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
 - b) non denigrare le Amministrazioni ed i loro appartenenti;
 - c) non contrarre debiti senza onorarli e in nessun caso contrarne con i dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato;
 - d) non mantenere, al di fuori di esigenze di servizio, relazioni con persone che notoriamente non godono di pubblica stima, non frequentare locali o compagnie non confacenti alla dignità della funzione;
 - e) non frequentare senza necessità di servizio o in maniera da suscitare pubblico scandalo persone dedite ad attività immorali o contro il buon costume ovvero pregiudicate.
3. Ferme restando le disposizioni di legge e di regolamenti in materia di responsabilità penale e di procedimento disciplinare e quanto stabilito dai successivi articoli, la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e nel precedente possono comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

ART. 36 - CURA DELL'UNIFORME E DELLA PERSONA

- 1. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità previste dalla normativa regionale.
- 2. Quando è in uniforme, l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona, in particolare dovrà curare che l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. Per gli agenti di sesso femminile i capelli, se lunghi, devono essere raccolti quando indossano il berretto.
- 3. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme. Per gli agenti di sesso femminile è consentito esclusivamente l'uso di orecchini ai lobi; le unghie dovranno avere una lunghezza tale da non ostacolare l'eventuale uso dell'arma d'ordinanza.
- 4. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che incidano sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

ART. 37 - ORARIO E POSTO DI SERVIZIO

- 1. Gli appartenenti al Corpo iniziano il servizio presso il Comando o l'Ufficio del Comune di appartenenza all'ora fissata nell'ordine di servizio, devono rispettare gli orari di servizio stabiliti nell'ordine stesso ed accertarsi sempre in tempo utile dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere, nonché il tipo di uniforme da indossare.
- 2. Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, l'agente che smonta deve attendere l'arrivo del collega che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il superiore, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

ART. 38 – RAPPORTI INTERNI AL CORPO

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di offendere o menomare, in qualunque modo, l'autorità e il prestigio di essi.

ART. 39 - COMPORTAMENTO IN PUBBLICO

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, al fine di riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.
3. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.
4. L'appartenente al Corpo deve fornire, quando richiesto, il proprio numero di matricola. Quando opera in abito civile deve, prima, qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
5. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione. Agli appartenenti al Corpo è fatto divieto di fumare e di assumere bevande alcoliche o superalcoliche in servizio.

ART. 40 - NORME DISCIPLINARI

1. La responsabilità civile, penale e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa vigente.
2. Il Comandante, qualora lo ritenga opportuno, informa l'Amministrazione di appartenenza per l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.
3. Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in applicazione dello specifico Regolamento in vigore presso il Comune di appartenenza.

ART. 41 - CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante avviso al Comando.
2. Sia in caso di assenza che di giustificato ritardo, tale avviso, anche mediante comunicazione telefonica, deve pervenire in maniera assolutamente tempestiva e, comunque, almeno mezz'ora, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.
3. La comunicazione va fatta alla persona gerarchicamente superiore in servizio o, solo in caso estremo, al Comandante.

ART. 42 - SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO – DISTINTIVI DI MERITO E DI ANZIANITÀ

1. Su segnalazione del Comandante, il Sindaco può conferire riconoscimenti ai dipendenti che si siano distinti o per essere stati protagonisti di episodi di particolare valore o abnegazione sul lavoro. Gli stessi potranno essere autorizzati, con apposito atto, a fregiarsi sull'uniforme del distintivo di merito che avrà le stesse dimensioni di quelli previsti dalla normativa regionale in materia di anzianità ma di colore bianco/rosso con stella applicata.
2. Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 1° aprile 2015 n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana", il Comando propone la candidatura degli operatori che si siano distinti per particolari meriti.
3. Gli appartenenti al Corpo sono inoltre autorizzati a fregiarsi sull'uniforme dei distintivi di merito e anzianità previsti dalla vigente normativa regionale.

ART. 43 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico previsto per le singole figure professionali è quello stabilito dai vigenti contratti nazionale e decentrato.

ART. 44 - NORME FINALI - ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, agli appartenenti al Corpo, la normativa Statale, quella Regionale ed i Regolamenti Comunali vigenti.
2. È abrogato il "Regolamento del Servizio di Polizia Locale del Comune di Malgrate" approvato ed allegato alla delibera C.C. n. 37 del 26.09.2005.

ALLEGATO "A" - REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA E DI DIFESA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITÀ

1. Il presente allegato al Regolamento del Corpo di Polizia Locale, in attuazione del D.M. 4.3.1987, n. 145 e del Regolamento Regionale 13 luglio 2004 n. 3 e s.m.i., disciplina:
 - le dotazioni delle armi e i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni della legge 7.3.1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni;
 - le dotazioni e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
2. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale in relazione al tipo di servizio prestato.
3. Gli appartenenti al Corpo portano le armi di cui sono dotati durante l'espletamento dei servizi indicati dall'art. 20 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

ART. 2 - TIPO DELLE ARMI, STRUMENTI DIFENSIVI E DI COAZIONE FISICA

1. L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18.4.1974, n. 110 e successive modificazioni, è un'arma semiautomatica corta, individuata dal Comandante, corredata di caricatore di riserva e relativo munizionamento costituito da 50 cartucce.
2. Il Corpo di Polizia Locale, per soli compiti di rappresentanza, può essere dotato di sciabole limitatamente al numero degli addetti in possesso dell'alta uniforme.
3. Gli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S. possono essere dotati di bastone estensibile e spray irritante, privo d'effetti lesivi permanenti, i cui modelli sono approvati dal Comandante secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale 13 luglio 2004 n. 3 "Caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale".
4. Gli strumenti di autotutela di cui sopra costituiscono dotazione personale e possono essere assegnati ai soli operatori che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento all'uso. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del Comando e gli estremi vengono riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.
5. Il Comandante adotta un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela nel quale vengono annotate la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento.
6. Gli operatori di Polizia Locale sono altresì dotati di manette di contenimento, quale strumento di coazione fisica, da utilizzarsi nell'adempimento del dovere, nei casi previsti all'art. 53 c.p.

e per la traduzione di soggetti in stato di arresto o fermo nel rispetto dell'art. 42 bis della legge n. 354/1975 e s.m.i.

7. Il Corpo Associato di Polizia Locale può, inoltre dotarsi di giubbotti antiproiettile e di altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

ART. 3 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. Ciascun Sindaco determina, con proprio provvedimento, il numero complessivo delle armi in dotazione al personale di Polizia Locale dipendente, calcolato in base al disposto dell'art. 3 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.
2. Le armi non assegnate agli appartenenti al Corpo sono poste in carico al Comandante.
3. Il Comandante denuncia all'Ufficio locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione ed ogni sua variazione.

ART. 4 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. L'assegnazione dell'arma è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, certificato secondo quanto disposto dall'art. 3 dello stesso Decreto Ministeriale.
2. L'arma è assegnata all'operatore dal Sindaco del Comune di appartenenza, a titolo di detenzione ed uso, in via continuativa, con provvedimento comunicato al Prefetto.
3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso deve portare sempre con sé.
4. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale e, fuori dal Comune di appartenenza, esclusivamente per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
5. Le armi non assegnate in via definitiva possono essere assegnate di volta in volta, a seconda dei servizi da svolgere, ad appartenenti al Comando in possesso della qualifica di Agente di P.S. e del certificato di riconoscimento degli specifici requisiti psicofisici stabiliti per legge.
6. Il Comandante o, in caso di urgenza, anche il suo sostituto deve procedere al ritiro cautelare dell'arma assegnata quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, non gli sia stata riconosciuta l'idoneità psicofisica, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.
7. Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti. 8) Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni vigenti in materia di

porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

ART. 5 - MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 4.3.1987, n. 145 gli addetti al Corpo di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e **portano** l'arma nella fondina esterna.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.1986, n. 65, l'appartenente al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi l'arma è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 6 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti senza l'arma.

ART. 7 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dei Comuni associati per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza arma.
2. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. 65/1986, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.
3. Il Sindaco competente comunica al Prefetto e a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

ART. 8 - SERVIZI PRESTATI IN CONVENZIONE

1. Qualora i servizi prestati in convenzione siano svolti da personale armato, questi è autorizzato a portare l'arma nel territorio nel quale i servizi sono prestati, previa comunicazione al Prefetto.

ART. 9 - ASSEGNAZIONE E RESTITUZIONE DELL'ARMA

1. L'arma è consegnata dal Comandante previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 4, nel registro di carico delle armi e delle munizioni.
2. L'arma dev'essere immediatamente restituita al Comandante o ad un suo sostituto nei seguenti casi:
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;

- b) quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;
 - c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - d) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto o del Comandante per i casi di cui all'art. 4.
3. Della riconsegna dell'arma dev'essere data immediata comunicazione all'autorità di P.S. cui l'arma è stata denunciata.
4. In caso di assenza preventivata dal servizio, per congedo ordinario o straordinario, superiore a giornicinque e per tutto il periodo della stessa, l'assegnatario deve depositare l'arma e le munizioni nell'apposita cassaforte, all'interno delle cassette assegnategli.

ART. 10 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'addetto al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:
- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art.15;
 - f) ottemperare agli obblighi imposti per la gestione del locale dove sono custodite le armi e per la custodia dell'arma in dotazione
 - g) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
 - h) non tenere armi cariche negli uffici;
 - i) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti leggi sulla detenzione delle armi;
 - l) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza,
 - m) comunicare immediatamente al Comandante la presenza di un proprio stato psicofisico che renda opportuna la riconsegna dell'arma assegnata, a tutela della sicurezza propria e altrui.

ART. 11 – CUSTODIA DELLE ARMI

1. In apposito locale all'interno dell'edificio del Comando Associato di Polizia Locale, i cui accessi sono allarmati, è posizionato un armadio metallico corazzato con chiusura del tipo cassaforte, all'interno del quale sono custodite le armi e le munizioni.
2. L'accesso, i controlli e la sorveglianza del locale dove sono custodite le armi avvengono secondo quanto disposto dal D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

ART. 12 – RITIRO E VERSAMENTO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

1. L'arma in dotazione e le relative munizioni sono prelevate, all'inizio del servizio, dall'armadio metallico e nello stesso devono essere versate al termine del servizio medesimo, salvo che il dipendente non intenda raggiungere la propria abitazione portando con sé l'arma.
2. Le armi devono essere conservate scariche.

ART. 13 - CONTROLLI E SORVEGLIANZA

1. I controlli ai locali dove sono custodite le armi avvengono secondo quanto disposto dall'art. 15 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

ART. 15 - ADDESTRAMENTO

1. Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e della Legge 28 maggio 1981, n. 286.
2. In particolare, il Comandante provvede all'addestramento degli operatori, relativamente all'utilizzo degli strumenti di cui all'art. 2 del Presente Regolamento:
 - a) per l'addestramento all'uso dell'arma di ordinanza, tramite un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, da tenersi almeno una volta l'anno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo;
 - b) per l'addestramento all'impiego degli strumenti di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento, attraverso specifici corsi.

ART. 16 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. 145/1987 e le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

ALLEGATO "B" - VESTIARIO

1. I Comuni associati forniscono l'uniforme di servizio ed il relativo equipaggiamento agli appartenenti al Corpo Associato di Polizia Locale.
2. Ai sensi del Regolamento Regionale 4 aprile 2008 n. 1, come modificato dal Regolamento Regionale 17 settembre 2013 n. 3 e s.m.i, l'uniforme della Polizia Locale è composta dalle seguenti divise:
 - Divisa ordinaria
 - Divisa di servizio (completo operativo)
 - Divisa per servizi d'onore e di rappresentanza, comprensiva di mantella e sciabola ed ha i colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche indicate negli stessi Regolamenti Regionali.
3. In base ai servizi e compiti affidati, ed effettivamente svolti dagli operatori, ed alle conseguenti necessità tecnico operative di ciascuno, agli appartenenti al Corpo viene fornito il vestiario adeguato, individuato tra quello elencato e descritto nei Regolamenti Regionali n. 1 del 04.04.2008 e n. 3 del 17.09.2013 e successive modificazioni ed integrazioni
4. Il Comandante, utilizzando gli appositi fondi di bilancio destinati annualmente, provvederà all'acquisto delle divise, degli effetti ed oggetti di vestiario, appropriati e necessari, ed alla loro assegnazione al personale garantendo operatività, sicurezza e decoro del personale.
5. In caso di assunzioni a tempo determinato, sarà fornito il vestiario strettamente necessario allo svolgimento del servizio in detto periodo.
6. Gli effetti distribuiti al personale restano in consegna all'assegnatario. Alla cessazione del servizio per trasferimento presso altre Amministrazioni da parte di personale di ruolo la cui ultima fornitura non sia superiore ai 12 mesi, l'assegnatario ha l'obbligo di restituire la divisa e gli effetti di vestiario.
7. Distintivi, placche, stemmi, fregi e mostrine dovranno essere comunque restituiti.
8. Il personale ha l'obbligo di curare la divisa e gli oggetti di corredo assegnati, mantenendoli puliti in buon ordine, con divieto assoluto di farne uso nei periodi e per motivi estranei al servizio.
9. È assolutamente vietata qualsiasi modifica, anche migliorativa della divisa.
10. Il corredo in dotazione deve essere indossato nella sua completezza ed ininterrottamente durante il servizio, salvo temporanea e diversa autorizzazione del Comandante per motivi connessi particolari compiti.

DISTINTIVI

I distintivi applicabili alla divisa degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono quelli stabiliti ed descritti dalla normativa vigente.